

Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹,

visto il messaggio del Consiglio federale del²,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina il blocco, la confisca e la restituzione di valori patrimoniali di persone politicamente esposte o di persone a loro vicine di cui si presume che si siano rese colpevoli di corruzione, di sottrazione di fondi o di altri crimini.

Art. 2 Definizioni

Nella presente legge si intendono per:

- a. *persone politicamente esposte*: persone cui sono affidate o sono state affidate funzioni pubbliche direttive all'estero, in particolare capi di Stato e di governo, politici di alto rango a livello nazionale, alti funzionari dell'amministrazione, della giustizia, dell'esercito e dei partiti a livello nazionale, gli organi superiori delle imprese pubbliche d'importanza nazionale;
- b. *persone vicine*: persone fisiche legate riconoscibilmente per ragioni familiari, personali o d'affari alle persone di cui alla lettera a.

Sezione 2: Blocco di valori patrimoniali

Art. 3 Blocco in vista di una collaborazione in materia di assistenza giudiziaria

¹ A sostegno di una futura collaborazione in materia di assistenza giudiziaria con lo Stato di provenienza, il Consiglio federale può ordinare il blocco di valori patrimoniali in Svizzera, inclusi quelli di persone giuridiche, se sono adempite le seguenti condizioni:

- a. si è verificata o è imminente una perdita di potere del Governo o di singoli membri del Governo nello Stato di provenienza;
- b. il livello di corruzione nello Stato di provenienza è notoriamente elevato;
- c. i valori patrimoniali sottostanno alla facoltà di disporre di persone politicamente esposte o di persone a loro vicine di cui si presume che si siano rese colpevoli di averli ottenuti mediante corruzione, sottrazione di fondi o altri crimini, oppure dette persone sono gli aventi diritto economici di detti valori patrimoniali;
- d. la tutela degli interessi della Svizzera esige il blocco.

² Prima di ordinare un blocco, il Consiglio federale accerta la posizione dei principali Paesi partner riguardo a provvedimenti di blocco. Di regola, si coordina con detti Paesi per quanto concerne i tempi e in ordine al contenuto.

Art. 4 Blocco in vista di una confisca in caso di fallimento dell'assistenza giudiziaria

¹ In vista dell'apertura di un procedimento di confisca, il Consiglio federale può disporre il blocco di valori patrimoniali, inclusi quelli di persone giuridiche, se sono adempite le seguenti condizioni:

- a. i valori patrimoniali sono stati provvisoriamente sequestrati nell'ambito di un procedimento di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale aperto su richiesta dello Stato di provenienza;
- b. i valori patrimoniali sottostanno alla facoltà di disporre di persone politicamente esposte o di persone a loro vicine, oppure dette persone sono gli aventi diritto economici di detti valori patrimoniali;

- c. lo Stato di provenienza non può soddisfare le esigenze del procedimento di assistenza giudiziaria a causa del collasso o delle disfunzioni di tutto o di una parte del proprio sistema giudiziario (dissesto delle strutture statuali);
- d. la tutela degli interessi della Svizzera esige il blocco.

² In vista dell'apertura di un procedimento di confisca, il Consiglio federale può ordinare il blocco di valori patrimoniali già bloccati secondo l'articolo 3 se la collaborazione in materia di assistenza giudiziaria con lo Stato di provenienza è da escludere, perché sussistono motivi per ritenere che il procedimento nello Stato di provenienza non sia conforme ai principi procedurali determinanti in virtù dell'articolo 2 lettera a della legge del 20 marzo 1981³ sull'assistenza in materia penale.

Art. 5 Adeguamento delle iscrizioni nelle liste

¹ Se il blocco di cui all'articolo 3 viene ordinato sotto forma di un'ordinanza (ordinanza di blocco), il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può allora adeguare la lista delle persone interessate da un blocco figurante in allegato all'ordinanza. Dopo avere consultato gli altri Dipartimenti interessati, può stralciare dalla lista o aggiungervi persone politicamente esposte o persone a loro vicine, incluse le persone giuridiche, se lo esigono il coordinamento internazionale con i principali Paesi partner o la tutela degli interessi della Svizzera.

² Il DFAE stralcia immediatamente dalla lista le persone nei confronti delle quali il blocco si rivela ingiustificato.

Art. 6 Durata dei provvedimenti di blocco

¹ Il blocco ai sensi dell'articolo 3 ha un termine massimo di quattro anni. Il Consiglio federale può prolungare il blocco di volta in volta di un anno, qualora lo Stato di provenienza abbia espresso la propria volontà ai fini di una collaborazione in materia di assistenza giudiziaria. La durata massima del blocco è di dieci anni.

² I valori patrimoniali bloccati ai sensi dell'articolo 4 lo rimangono sino al passaggio in giudicato della decisione di confisca. Il blocco dei valori patrimoniali decade se non è introdotta un'azione di confisca entro dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione di blocco.

Art. 7 Obbligo di notifica e di informazione

¹ Le persone e le istituzioni che detengono o gestiscono valori patrimoniali o che sono a conoscenza dell'esistenza di valori patrimoniali di cui si presume possano essere oggetto di un provvedimento di blocco ai sensi della presente legge devono immediatamente notificare detti valori patrimoniali al DFAE.

² La notifica deve contenere il nome della controparte e della persona avente economicamente diritto, nonché l'oggetto e l'entità dei valori patrimoniali.

³ Le persone e le istituzioni che fanno una notifica secondo il capoverso 1 sono inoltre tenute, su richiesta, a fornire al DFAE in relazione ai valori patrimoniali notificati le informazioni e i documenti necessari all'esecuzione della presente legge.

⁴ Una notifica fatta ai sensi del capoverso 1 non dispensa dagli obblighi sanciti nella legge del 10 ottobre 1997⁴ sul riciclaggio di denaro.

Art. 8 Amministrazione dei valori patrimoniali bloccati

¹ Le persone e le istituzioni di cui all'articolo 7 capoverso 1 devono amministrare e collocare in investimenti per quanto possibile sicuri, stabili e redditizi i valori patrimoniali bloccati.

² In caso di rischio di perdita di valore dei valori patrimoniali bloccati, il DFAE può ordinare i provvedimenti necessari.

³ I valori patrimoniali che sono esposti a rapido deprezzamento o necessitano di una costosa manutenzione nonché i titoli o altri valori patrimoniali con un prezzo di borsa o di mercato possono essere immediatamente realizzati conformemente alle disposizioni della legge federale dell'11 aprile 1889⁵ sull'esecuzione e sul fallimento. Ai proventi si applica per analogia il capoverso 1.

⁴ Se i medesimi valori patrimoniali sono bloccati anche nell'ambito di un procedimento penale o di assistenza giudiziaria, l'amministrazione dei valori patrimoniali bloccati incombe esclusivamente all'autorità che dirige quel procedimento.

Art. 9 Liberazione di valori patrimoniali bloccati

Il DFAE può eccezionalmente liberare singoli valori patrimoniali bloccati, in particolare in casi di rigore o in casi in cui ciò s'impone a tutela di importanti interessi della Svizzera.

Art. 10 Soluzione negoziale

¹ Il Consiglio federale può incaricare il DFAE di ricercare, durante il blocco dei valori patrimoniali, una soluzione negoziale che consenta la restituzione integrale o parziale di tali valori. Gli articoli 18 e 19 si applicano per analogia a tale restituzione.

² La soluzione negoziale sottostà all'approvazione del Consiglio federale.

³ Se approva la soluzione negoziale, il Consiglio federale revoca il blocco dei valori patrimoniali.

³ RS 351.1

⁴ RS 955.0

⁵ RS 281.1

Sezione 3: Provvedimenti di sostegno

Art. 11 Principio

La Confederazione può sostenere lo Stato di provenienza nei suoi sforzi per ottenere la restituzione di valori patrimoniali bloccati.

Art. 12 Provvedimenti

¹ D'intesa con il Dipartimento federale di giustizia e polizia, il DFAE può fornire sostegno tecnico allo Stato di provenienza.

² In particolare, può:

- a. assisterlo nella formazione e nella consulenza giuridica delle autorità preposte;
- b. organizzare conferenze e incontri bilaterali e multilaterali;
- c. inviare specialisti nello Stato di provenienza.

² Esso coordina i provvedimenti con gli altri Dipartimenti interessati e, ai fini della loro attuazione, può collaborare con istituzioni nazionali e internazionali qualificate.

Art. 13 Trasmissione di informazioni allo Stato di provenienza

¹ Il DFAE può trasmettere allo Stato di provenienza informazioni, incluse quelle bancarie, ottenute in applicazione della presente legge, se ciò è necessario per consentire allo Stato di provenienza di:

- a. presentare una domanda di assistenza giudiziaria alla Svizzera;
- b. completare una domanda di assistenza giudiziaria, già rivolta alla Svizzera, alla quale non è possibile dare seguito perché non sufficientemente motivata.

² Le informazioni possono essere trasmesse soltanto se lo Stato di provenienza

- a. ha reso verosimile di essere in grado e di avere la volontà di avviare o proseguire un procedimento di assistenza giudiziaria;
- b. ha confermato anticipatamente per scritto che le informazioni saranno impiegate esclusivamente per presentare o completare una domanda di assistenza giudiziaria.

³ Prima di trasmettere le informazioni il DFAE consulta l'Ufficio federale di giustizia. Se le informazioni da trasmettere sono già oggetto di una richiesta di assistenza giudiziaria alla Svizzera, la trasmissione ha luogo soltanto d'intesa con l'autorità d'esecuzione e con il consenso dell'Ufficio federale di giustizia. Se le informazioni da trasmettere sono già oggetto di un procedimento penale svizzero, la trasmissione ha luogo soltanto d'intesa con la competente autorità di perseguimento penale.

⁴ Se necessario, la trasmissione di informazioni può essere vincolata a ulteriori condizioni e restrizioni nell'impiego delle stesse.

⁵ Le informazioni vanno inoltrate sotto forma di rapporto. Ogni trasmissione di informazioni deve figurare in un verbale.

⁶ Il DFAE trasmette le informazioni all'ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro sporco dello Stato di provenienza sempre attraverso l'ufficio di comunicazione svizzero.

Sezione 4: Confisca di valori patrimoniali

Art. 14 Procedura

¹ Il Consiglio federale può incaricare il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di introdurre dinanzi al Tribunale amministrativo federale un'azione di confisca dei valori patrimoniali bloccati.

² Il Tribunale amministrativo federale dispone la confisca dei valori patrimoniali che:

- a. sottostanno alla facoltà di disporre di una persona politicamente esposta o di persone a essa vicine;
- b. sono di provenienza illecita; e
- c. sono stati bloccati dal Consiglio federale ai sensi dell'articolo 4 in vista di una confisca.

³ Non può essere fatta valere la prescrizione dell'azione penale o della pena.

⁴ Se il procedimento di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale viene ripreso, il procedimento di confisca rimane sospeso sino all'esito del procedimento di assistenza giudiziaria.

Art. 15 Presunzione d'illiceità

¹ La provenienza illecita dei valori patrimoniali è presunta se le condizioni seguenti sono soddisfatte:

- a. il patrimonio della persona che ha la facoltà di disporre dei valori patrimoniali è cresciuto in maniera esorbitante contestualmente all'esercizio della funzione pubblica da parte della persona politicamente esposta; e
- b. il livello di corruzione dello Stato di provenienza o della persona politicamente esposta era notoriamente elevato nel periodo in cui quest'ultima esercitava la funzione pubblica.

² La presunzione è infirmata se la liceità della provenienza è dimostrata con una verosimiglianza preponderante.

Art. 16 Diritti di terzi

Non possono essere confiscati i valori patrimoniali sui quali:

- a. un'autorità svizzera fa valere diritti; o
- b. una persona che non è vicina alla persona politicamente esposta ha acquistato in buona fede diritti reali:
 - 1. in Svizzera, o
 - 2. all'estero, purché tali diritti siano oggetto di una decisione giudiziaria che può essere riconosciuta in Svizzera.

Sezione 5: Restituzione di valori patrimoniali

Art. 17 Principio

La restituzione di valori patrimoniali ai sensi della presente legge è volta a:

- a. migliorare le condizioni di vita della popolazione dello Stato di provenienza;
- b. rafforzare lo Stato di diritto nello Stato di provenienza e contribuire in tal modo a evitare l'impunità.

Art. 18 Procedura

¹ I valori patrimoniali sono restituiti mediante il finanziamento di programmi d'interesse pubblico.

² Il Consiglio federale può concludere accordi per disciplinare la restituzione.

³ Simili accordi possono disciplinare in particolare:

- a. il genere di programmi d'interesse pubblico a cui sono destinati i valori patrimoniali restituiti;
- b. l'utilizzo dei valori patrimoniali restituiti;
- c. i partner coinvolti nella restituzione;
- d. il controllo e il monitoraggio dell'utilizzo dei valori patrimoniali restituiti.

⁴ In assenza di un accordo con lo Stato di provenienza, il Consiglio federale stabilisce le modalità della restituzione. Può, nello specifico, restituire i valori patrimoniali confiscati per il tramite di organismi internazionali o nazionali e prevedere la supervisione da parte del DFAE.

Art. 19 Spese procedurali

¹ Un importo forfetario pari al 2,5 per cento al massimo dei valori patrimoniali confiscati può essere assegnato alla Confederazione o ai Cantoni a copertura delle spese di blocco, confisca e restituzione di valori patrimoniali nonché per il sostegno tecnico.

² Il Consiglio federale stabilisce nel singolo caso l'ammontare dell'importo forfetario ed eventualmente le modalità per la sua ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni.

Sezione 6: Protezione giuridica

Art. 20 Domanda di cancellazione

¹ Le persone fisiche e giuridiche i cui nomi sono elencati in allegato a un'ordinanza di blocco possono presentare al DFAE una domanda motivata di cancellazione del proprio nome.

² Il DFAE decide in merito alla domanda.

Art. 21 Ricorso

¹ Le decisioni adottate in virtù della presente legge sono impugnabili ai sensi delle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

² Il ricorso non ha effetto sospensivo. L'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968⁶ sulla procedura amministrativa non è applicabile.

³ Non è proponibile la censura dell'inadeguatezza.

⁴ Non sono impugnabili le ordinanze di blocco.

Sezione 7: Collaborazione fra autorità

Art. 22

¹ Le autorità federali e cantonali comunicano, su richiesta, al DFAE e al DFF secondo le leggi per essi vigenti le informazioni e i dati personali necessari all'esecuzione.

² Il DFAE comunica, su richiesta, alle rispettive autorità federali e cantonali di sorveglianza, assistenza giudiziaria e perseguimento penale le informazioni e i dati personali di cui esse necessitano per adempiere i loro compiti legali.

³ L'Ufficio federale di giustizia o l'autorità competente per il disbrigo della domanda di cooperazione in materia penale informa il DFAE qualora:

- a. una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale concernente valori patrimoniali bloccati in Svizzera di persone politicamente esposte o di persone a loro vicine non

⁶ RS 172.021

possa avere esito a causa della situazione di dissesto delle strutture statuali dello Stato richiedente;
o

- b. un procedimento di assistenza giudiziaria in materia penale in virtù dell'articolo 2 lettera a della legge del 20 marzo 1981⁷ sull'assistenza in materia penale si riveli impossibile.

Sezione 8: Trattamento di dati personali

Art. 23

Il DFAE può trattare dati personali, inclusi dati su sanzioni e perseguimenti amministrativi o penali, sempreché ciò sia necessario per l'adempimento dei suoi compiti in virtù della presente legge.

Sezione 9: Disposizioni penali

Art. 24 Violazione del blocco dei valori patrimoniali

¹ Chiunque, intenzionalmente, esegue senza autorizzazione del DFAE prelievi da conti bloccati, oppure trasferisce o libera valori patrimoniali bloccati, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 250 000 franchi.

Art. 25 Violazione dell'obbligo di notifica e di informazione

¹ Chiunque, intenzionalmente, viola gli obblighi di notifica e di informazione di cui all'articolo 7, è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 100 000 franchi.

Art. 26 Infrazioni commesse nell'azienda

Si può prescindere dalla determinazione delle persone punibili e condannare in loro vece l'azienda al pagamento della multa, se:

- a. la determinazione delle persone punibili esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena; e
- b. per le infrazioni alle disposizioni penali della presente legge è prevista una multa massima di 50 000 franchi.

Art. 27 Competenza

¹ La legge federale del 22 marzo 1974⁸ sul diritto penale amministrativo è applicabile a infrazioni alle disposizioni penali della presente legge. Il DFF è l'autorità di perseguimento e di giudizio.

² Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il DFF ritiene adempiuti i presupposti per una pena detentiva o per una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il DFF trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione all'attenzione del Tribunale penale federale. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73–82 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo sono applicabili per analogia.

³ Il rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione e il rappresentante del DFF non devono comparire personalmente al dibattimento.

Art. 28 Riunione del perseguimento penale

¹ Se nell'ambito di una causa penale è data sia la competenza del DFF, sia la giurisdizione federale o cantonale, il DFF può ordinare la riunione del perseguimento penale dinanzi all'autorità di perseguimento che già se ne occupa, sempreché

- a. vi sia stretta connessione materiale;
- b. la causa non sia ancora pendente presso l'autorità giudicante; e
- c. la riunione non ritardi in misura insostenibile la procedura in corso.

² Le contestazioni tra il DFF e il Ministero pubblico della Confederazione o le autorità cantonali sono decise dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 29 Abrogazione e modifica del diritto vigente

¹ La legge federale del 1° ottobre 2010⁹ sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LRAI) è abrogata.

² Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

⁷ RS 351.1

⁸ RS 313.0

⁹ RS 196.1

1. Legge del 17 giugno 2005¹⁰ sul Tribunale amministrativo federale

Art. 33 lett. b n. 3

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:

b. del Consiglio federale concernenti:

3. il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del...¹¹ concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte straniere;

Art. 35 lett. d

Il Tribunale amministrativo federale giudica su azione in prima istanza:

d. le domande di confisca di valori patrimoniali conformemente alla legge del...¹² concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte.

2. Legge federale dell'11 aprile 1889¹³ sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 44

F. Riserva delle
disposizioni
speciali
1. Realizzazione
degli oggetti
confiscati

La realizzazione di oggetti confiscati in virtù di leggi d'ordine penale o fiscale oppure in virtù della legge del...¹⁴ concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte ha luogo secondo le disposizioni delle relative leggi federali o cantonali.

Art. 30 Disposizioni transitorie

¹ I valori patrimoniali che, all'entrata in vigore della presente legge, sono bloccati in virtù della LRAI¹⁵, rimangono bloccati. Il blocco è equiparato a un blocco ordinato secondo l'articolo 4.

² La presente legge si applica ad azioni di confisca, che sono state presentate dinanzi al Tribunale amministrativo federale in virtù della LRAI e che all'entrata in vigore della presente legge sono ancora pendenti.

Art. 31 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹⁰ RS 173.32

¹¹ RS ...

¹² SR ...

¹³ RS 281.1

¹⁴ RS ...

¹⁵ RU 2011 275